



Municipio della Città di Naso

Città Metropolitana di Messina

Via G. Mazzini, 1 - 98074 NASO (ME) - Tel. +39.0941.1946000

P. IVA 00342960838 - PEC: comunenaso@pec.it



Deliberazione del Consiglio Comunale - Originale

N. 9 del 21/02/2026

Oggetto: PIANO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZI DI POLIZIA MUNICIPALE TRIENNIO 2026/2028.

L'anno **duemilaventisei**, addì **ventuno** del mese di **Febbraio** alle ore **19.00** e seguenti, nella sala adibita alle adunanze consiliari in Via Amendola, a seguito determinazione del Presidente del Consiglio Comunale, il Consiglio Comunale, convocato ai sensi dell'art. 22 del vigente Statuto Comunale, si è riunito in sessione **Ordinaria** ed in seduta di inizio disciplinata dal 1° comma dell'art. 30 della L.R. 6-3-86, n. 9, risultano all'appello nominale:

Consiglieri	Presenti/Assenti	Consiglieri	Presenti/Assenti
Giuseppe Randazzo Mignacca	Presente	Pamela Buttò	Presente
Martina Galletta	Assente	Rosario D'amore	Presente
Maria Parasiliti	Presente	Alfredo Portinari	Presente
Flavio Santoro	Presente	Francesco Catania	Presente
Maria Luisa Triscari	Assente	Rosalia Gorgone	Presente
Alessandra Milio	Assente	Sarina Maria Calìò	Presente

Assegnati n. 12	In carica n. 12	Assenti n. 3	Presenti n. 9
-----------------	-----------------	--------------	---------------

Assume la Presidenza il consigliere, **Giuseppe Randazzo Mignacca**, nella sua qualità di **Presidente del Consiglio**.

Partecipa il Segretario Comunale, **Dott.ssa Carmela Calìò**.

Sono Presenti gli assessori:

Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli interventi, apre la seduta.

La seduta è pubblica.

Il Presidente passa alla trattazione del nono punto all' ordine del giorno : “Piano miglioramento efficienza servizi di Polizia Municipale triennio 2026/2028” .

Il Presidente dà atto della proposta di ritiro presentata dal Sindaco

La proposta viene ritirata



Municipio della Città di Naso

Città Metropolitana di Messina

Via G. Mazzini, 1 - 98074 NASO (ME) - Tel. +39.0941.1946000

P. IVA 00342960838 - PEC: comunenaso@pec.it



Proposta di Deliberazione del Consiglio Comunale

N. 14 del 12/02/2026

Proponente: Sindaco Gaetano Nani

Oggetto: PIANO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZI DI POLIZIA MUNICIPALE TRIENNIO 2026/2028.

Premesso che:

- l'art. 13 della Legge Regionale n. 17 del 1990 e s.m.i., dispone, il miglioramento dell'efficienza dei servizi di Polizia Municipale, attraverso l'adozione e la realizzazione di Piani di Miglioramento dei Servizi, e la promozione della crescita del personale della Polizia Municipale che partecipi alla realizzazione di detti Piani, che svolga tutte le funzioni di cui all'art. 5 della Legge 7 marzo 1986, n. 65, prevedendo, per tutto ciò, la corresponsione di un'indennità, avente carattere di eventualità, di discontinuità e natura non sempre retributiva ma incentivante, finanziata annualmente dalla Regione con una quota del Fondo perequativo per le Autonomie locali, in ottemperanza all' art. 6 comma 3 lett. e) della legge di stabilità regionale n. 5 del 28.01.2014 s.m.i.;

- con Circolare n. 11 del 12.06.2003, l'Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e della Autonomie Locali, dispone di rielaborare i Piani di Miglioramento dei Servizi di Polizia Municipale, qualora siano stati approvati da oltre un triennio, rimanendo confermate le direttive precedentemente impartite, in quanto compatibili con la circolare citata;

- con circolare n. 3, Gruppo XVII, Prot. n. 664, pubblicata sulla G.U.R.S. n. 20 del 24.04.1998, l'Assessorato Regionale Enti Locali, ha impartito direttive per una corretta applicazione dell'art. 13 della Legge regionale n. 17 del 1 agosto 1990, al fine di fornire a tutti i Comuni dell'Isola, un uniforme indirizzo per l'applicazione della norma in argomento;

Considerato che l'ultimo Piano di Miglioramento della Polizia Municipale, è stato approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 04 del 23.02.2022, avente validità per il triennio 2022, 2023, e 2024;

Appurato che, in ottemperanza delle direttive citate occorre procedere ad una rielaborazione/riapprovazione del citato Piano, riferito al triennio 2026, 2027 e 2028, dando atto che non si è proceduto per l'anno 2025;

Vista la Legge n. 65 del 07/03/1986 "Legge quadro sull' Ordinamento della Polizia Municipale" ed in particolare l'art. 5, ove sono contemplate le funzioni demandate agli addetti al servizio di Polizia Municipale;

Rilevato che:

- la Regione Siciliana con la Circolare Assessoriale del 06/12/2013 n. 17, ha chiarito che: con l'art. 20 della legge regionale 23 dicembre 2002, n.23, il legislatore ha stabilito che il fondo per il miglioramento dei servizi di polizia municipale, istituito con il comma 1 dell'articolo 13 della legge regionale 1 agosto 1990, n. 17, trova il suo finanziamento nell'ambito delle somme attribuite al fondo unico per le autonomie locali;

- la Regione Siciliana con il comma 1 dell'art.6 della L.R. 28/01/2014, n. 5 ha soppresso Fondo di parte corrente per le autonomie locali di cui all'art. 45 della L.R. 07/03/1977 n. 6, abrogando tutte le disposizioni di legge che prevedono riserve a valere sul medesimo fondo, ed ha istituito a decorrere dal 2014 una compartecipazione dei comuni al gettito regionale IRPEF;

- la Regione Siciliana con l'art. 6 comma 2 della L.R. 28/01/2014, n. 5 ha istituito un Fondo Perequativo Comunale destinato alla realizzazione di specifici obiettivi nonché a scopi di solidarietà intercomunale ed al comma 3 ha

previsto inizialmente che, con decreto dell'Assessore regionale per le Autonomie locali e Funzione pubblica di concerto con l'Assessore regionale all'Economia, previo parere della Conferenza Regione - Autonomie locali, siano stabilite le quote di spettanza da determinare sulla base di specifici criteri;

Preso atto che, per effetto delle modifiche introdotte con l'art. 6 della L.R. 7 maggio 2015, n. 9, il citato comma 3 ha prescritto di tener conto in sede di riparto del Fondo ai Comuni tra l'altro delle esigenze commisurate alla spesa sostenuta nell'anno precedente per il Piano di miglioramento dell'efficienza dei servizi di polizia municipale previsto dall'art. 13, comma 2, della L.R. 1 agosto 1990 n.17 (comma 3 lett.e punto 3);

Vista, in merito, la nota prot. n. 5778 del 28/04/2016, avente per oggetto: "Riparto Fondo perequativo anno 2016 ai sensi del comma 3 dell'art. 6 legge regionale 28 gennaio 2014 n.5 e s.m.i. Trasmissione schede di rilevazione dati"; con la quale la Regione Siciliana Assessorato delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica Dipartimento Regionale delle Autonomie Locali Servizio "Finanza Locale", ha ricordato ai Sindaci che, ai sensi della suddetta normativa, è stato istituito un fondo perequativo comunale destinato alla realizzazione di specifici obiettivi e che, al fine di stabilire le quote di spettanza del Comuni, occorre tener conto in sede di riparto, tra l'altro, di quanto in seguito precisato:

- intera copertura delle spese effettivamente sostenute nell'anno precedente per il trasporto interurbano degli alunni delle scuole medie superiori;
- esigenze commisurate alla spesa sostenuta nell'anno precedente per la gestione degli asili nido nei comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti;
- esigenze commisurate alla spesa sostenuta nell'anno precedente per il piano di miglioramento dell'efficienza dei servizi di polizia municipale previsto dall'art. 13, comma 2, della L.R. 1 agosto 1990 n.17 (comma 3 lett.e punto 3);

Atteso che ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, comma 2, L.R. 9 maggio 2017, n. 8, per effetto dell'abrogazione del comma 3 dell'art. 6 legge regionale 28 gennaio 2014 n. 5 e s.m.i., tutti i riferimenti di legge allo stesso comma ovvero al previgente Fondo perequativo con lo stesso istituito, sono da intendere riferiti all'assegnazione di cui al comma 1 dell'art. 6 legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e s.m.i. (la Regione assicura ai Comuni il trasferimento di risorse di parte corrente);

Constatato che:

- con la L.r. n. 9/2016, art 6, co. 3, viene confermato che con decreto dell'Assessore regionale per le Autonomie locali e Funzione pubblica di concerto con l'Assessore regionale all'Economia, previo parere della Conferenza Regione - Autonomie locali, siano stabilite le quote di spettanza da determinare sulla base di specifici criteri tra cui alla lett e) fa riferimento alle esigenze commisurate alla spesa sostenuta nell'anno precedente, tra cui al punto 3) in particolare si riferisce al Piano di miglioramento dell'efficienza dei servizi della polizia municipale previsto dall'art. 13, comma 2, della L.R. 1 agosto 1990 n.17;

- in seguito ad approvazione finanziaria regionale (**L.r. n. 8/2018**) che stabilisce nuovi parametri di riparto (c. 3 art 15) con **circolare n. 9 del 16/05/2018** chiedono solo la rilevazione delle spese di trasporto sostenute nel 2017 come base di riparto del 2018. Stessa cosa per il 2019 (vedi circ. n. 3 del 2019, prot n. 4427);

- per il 2020, si introduce un fondo perequativo finalità covid con delle sue peculiarità (vedi criteri di riparto fondo perequativo di cui alla L.r. n. 9 del 12.05.20 2020);

- nel 2021, 2022 e 2023 viene garantita tra le altre solo la riserva della spesa del trasporto interurbano degli alunni delle scuole medie superiori;

Visto l'art. 20 della L.R. n. 23 del 23.12.2002 s.m.i.;

Rilevato che le succitate leggi regionali prevedono tra l'altro, nell'ambito del trasferimento unico Regionale da effettuarsi con Decreto dell'Assessore regionale per le Autonomie Locali e la Funzione Pubblica, anche le somme per il pagamento del Piano Miglioramento dei Servizi di Polizia Municipale;

Considerato, altresì, che:

- il Comune di Naso intende promuovere il costante miglioramento dei servizi di P.M. attraverso una più razionale e qualificata presenza degli operatori su tutto il territorio in conseguenza dei mutamenti normativi;

- la Polizia Locale ha assunto un nuovo e più attuale ruolo di prevenzione e repressione di tutti quei fenomeni patologici di carattere sociale che incidono sulla convivenza e sicurezza civile dei cittadini, anche in relazione alle previsioni del D.L. n. 14/2017 convertito con modificazioni con la Legge 18 aprile 2017, n. 48 s.m.i.;

Dato atto che in base a tale nuovo orientamento legislativo, si impone l'esigenza per l'Ente Comune di ridefinire nuovi modelli di governo della sicurezza urbana tendenti a porre in essere tutte quelle iniziative atte a favorire la vivibilità del territorio ed una migliore qualità della vita, coniugando controllo, prevenzione, repressione e mediazione dei conflitti sociali;

Visto il Piano di Miglioramento dei Servizi della Polizia Municipale, predisposto dalla Polizia Municipale per il triennio 2026-2027-2028, allegato A costituente parte integrante del presente atto, finalizzato a migliorare gli

standard di produttività, efficienza ed efficacia del servizio di Polizia Municipale di questo Ente attraverso interventi paralleli a quelli già svolti, che valorizzino l'attività operativa e il rapporto del cittadino con la società e l'istituzione;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 13, comma 3, L.R. n. 17/1990 e s.m.i., la partecipazione al piano è riservata al personale di Polizia Municipale che espleta tutte le funzioni di Polizia previste dall'art. 5 della L. n. 65/1986 e che in possesso del Decreto Prefettizio di P.S., meglio indicato nell'allegato B parte integrante del presente atto;

Ritenuto che a decorrere *"dal 2014 e, altresì, soppresso il fondo di parte corrente per le autonomie locali di cui all'articolo 45 della Legge Regionale 7 marzo 1997, n. 6, e sono abrogate tutte le disposizioni di legge che prevedono riserve a valere sul medesimo fondo"*, secondo quanto stabilito dall'art. 6, comma 1, della L.R. n. 5/2014, come modificato dalla L.R. n. 9/2015 e successivamente dall'art. 1 comma 2 della L.R. n. 8 del 2018;

Atteso che, in conformità a quanto stabilito dalla citata norma, l'Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica, ha riferito che per tale scopo nel bilancio regionale non è stata prevista alcuna riserva;

Rilevato che:

- l'art. 6, comma 2, della L.R. n. 5/2014, come modificato dalla L.R. n. 9/2015, ha istituito il cosiddetto "FONDO PEREQUATIVO" oggi compreso nell'intero trasferimento di risorse di parte di parte corrente della regione nei confronti dei Comuni;

- il predetto Fondo perequativo, secondo quanto stabilito inizialmente dal comma 3 del citato articolo, è suddiviso tra i Comuni della Regione siciliana tenendo anche conto delle spese effettuate dall'Ente per il Piano di miglioramento dell'efficienza dei servizi di polizia municipale, previsto dall'art. 13 della L.R. n. 17/1990;

Dato Atto che i Piani di Miglioramento dell'efficienza dei servizi di Polizia Municipale, per oltre vent'anni, hanno costituito un incentivo ed un riferimento formativo e professionale per gli operatori che vi hanno partecipato;

Considerato che l'adottando Piano è frutto di una rilettura dell'art. 13 della Legge Regionale n. 17/1990 s.m.i., quale strumento pensato dal legislatore regionale per incentivare gli addetti che svolgono le funzioni di cui all'art. 5 della Legge 65/1986 (polizia giudiziaria, polizia stradale, pubblica sicurezza), realizzando al contempo una maggiore efficienza dei servizi di Polizia Municipale.

Appurato che il citato P.M.S., mira ad incrementare e potenziare le risorse umane a disposizione, al fine di realizzare quell'efficacia ed efficienza, che sono di per se principi cardine dell'azione amministrativa. Invero la previsione normativa, pur se non in maniera espressa, laddove enuncia "Al fine di consentire il miglioramento dell'efficienza dei servizi di polizia municipale", prende atto che le attività di polizia, chieste e svolte dai componenti dei Corpi e Servizi di Polizia Municipale, hanno specificità propria, rispetto ai servizi svolti dagli altri dipendenti dell'ente locale. Tale specificità è stata più volte riconosciuta anche dai contratti collettivi, sia con riferimento a diversi istituti che con riferimento anche ai profili professionali, al riconoscimento della professionalità acquisita, al tempo di lavoro. Non v'è dubbio, infatti, che la qualità e specificità dei compiti assolti, comporta spesso di dover assentire la prosecuzione dell'orario di lavoro, perché l'attività svolta è infungibile, non procrastinabile e spesso svolta a tutela della sicurezza pubblica. Il controllo del territorio ed in particolare le attività di vigilanza nel contesto degli eventi, non possono che essere svolti con la presenza fisica degli addetti con mansioni di polizia stradale (ed eventualmente anche con quelle contigue di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza), ampliando l'ordinario orario di lavoro al fine di assicurare un contesto di controllo, a tutela della pubblica e privata incolumità, più ampio ed efficiente. In altri termini migliorando l'efficienza dei servizi di polizia municipale;

Dato atto, inoltre, che negli anni '90 il Corpo di Polizia Municipale di Naso contava di 6 addetti, mentre adesso ne conta appena 2, in possesso dei requisiti necessari, con una dotazione organica molto al di sotto dello standard regionale, definito con il Decreto Assessoriale agli Enti locali della Regione Sicilia 4 settembre 1993, pubblicato sulla GURS n. 48 del 9/1/1993;

Atteso che:

- è in tale contesto che deve essere oggi riletto l'art. 13, denominato "Fondo per il miglioramento dei servizi", della legge regionale n. 17, approvata dal legislatore siciliano nel lontano 1990;

- conseguentemente anche i criteri di attribuzione dei compensi non possono non essere che quelli di valutazione della performance, i sensi del D. Lgs. 150/2009 s.m.i.;

- la previsione regionale, lungi dall'essere una mera erogazione di un contributo o un emolumento accessorio ad una categoria di lavoratori, è lo specifico riconoscimento del valore attribuito alla sicurezza urbana ed alla specificità dei compiti espletati a tal fine dai Corpi di Polizia Municipale dell'isola;

- tali specificità e qualità acquistano oggi maggior valore, perché assurgono a criterio di quantificazione delle quote di spettanza del Fondo perequativo, laddove questo è idealmente istituito a realizzare specifici obiettivi e scopi di

solidarietà intercomunale, risultando le spese per la sicurezza significativamente legate allo sviluppo della comunità ed alle relative assegnazioni regionali;

Ritenuto opportuno avvalersi, ancora una volta, della possibilità prevista dall'art. 13 della L.R. n. 17/1990, al fine di promuovere il miglioramento, l'efficienza e la qualificazione professionale degli addetti, elaborando e proponendo per l'approvazione l'allegato "Piano di miglioramento dell'efficienza dei servizi di Polizia Municipale di questo Comune per gli anni 2026-2027-2028";

Rilevato che lo svolgimento di tutte le funzioni di cui all'art. 5 della Legge 7 Marzo 1986, n. 65 implica il possesso della qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza, che deve intendersi rigorosamente correlato all'effettivo svolgimento delle funzioni di pubblica sicurezza;

Richiamate le direttive regionali citate che dispongono che i Piani di Miglioramento dei Servizi devono essere adottati con deliberazione del Consiglio Comunale, e qualora sia necessaria una variazione delle unità addette, tale variazione dovrà formare oggetto di apposita deliberazione adottata dalla Giunta Municipale;

Considerato che, è stato predisposto il "Piano di Miglioramento dei Servizi della Polizia Municipale per il periodo 2026-2027-2028, allegato "A" della presente proposta di deliberazione, nonché l'elenco del personale di Polizia Municipale partecipante al P.M.S., in possesso dei requisiti previsti, allegato "B" della presente proposta di deliberazione, il tutto in ottemperanza delle direttive citate;

Ritenuto di sottoporre all'approvazione dell'Organo competente il predetto Piano;

Attestato la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

Attestato che in merito al presente atto non vi è conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 della L.R. n. 7/2019 e dell'art. 6 del D.P.R. n. 62/2013 e che non sono previste misure ulteriori di prevenzione della corruzione nel vigente PIAO;

Visti:

- il vigente Statuto comunale;
- la Legge n. 142/90 e s.m.i. così come recepita dalla L.R. n. 48/91 e s.m.i.;
- il T.U.E.L., approvato con D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 s.m.i.;
- la L.R. n. 30 del 23.12.2000, che detta le nuove norme sull'Ordinamento degli Enti Locali;
- l'art. 13 della L.R. n. 17/90 s.m.i. e le relative Circolari esplicative della Regione Siciliana;
- l'art. 76 comma 9 della L.R. n. 2/2002 s.m.i.;
- l'art. 6 Legge Regionale n. 5 del 28/01/2014 s.m.i., in ordine alla modalità di finanziamento;
- il D.L. n. 14/2017 convertito con modificazioni con la Legge 18 aprile 2017, n. 48 s.m.i.;
- la Legge n. 241/1990 s.m.i. e la L.R. n. 7/2019 e s.m.i.;
- l'O.R.EE.LL.;

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile resi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

Preso atto che la competenza ad adottare il presente da parte del Consiglio Comunale deriva dall'art. 13 della L.R. n. 17/90 s.m.i. e dalle circolari emanate dal competente Assessorato Regionale alla Famiglia e Autonomie Locali, sopra meglio indicate;

SI PROPONE CHE IL CONSIGLIO COMUNALE DELIBERI

1. **Approvare**, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della L.R. 21.05.2019 n. 7, le motivazioni in fatto e in diritto esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo;
2. **Approvare**, ai sensi dell'art. 13 della Legge Regionale n. 17 dell'1.08.1990, e delle direttive impartite dalla Regione Siciliana:
 - il "Piano di Miglioramento efficienza dei Servizi di Polizia Municipale" periodo 2026 - 2027 - 2028, nel testo allegato al presente provvedimento sotto la lettera "A";
 - l'elenco del personale di Polizia Municipale che partecipa al Piano di Miglioramento dei Servizi, in possesso dei requisiti previsti dall'art. 5 della Legge n. 65, allegato al presente provvedimento sotto la lettera "B", dando atto che, qualora sia necessaria una variazione delle unità addette, per nuovi inserimenti o cessazioni, tale variazione sarà effettuata a cura del Responsabile di Settore in cui è incardinata la Polizia Municipale;
3. **Demandare** alla Polizia Municipale la redazione annuale di una relazione finale in ordine ai risultati conseguiti comprensiva di rendiconto delle indennità corrisposte da trasmettere all'Amministrazione Comunale e, se richiesta, al competente Assessorato Regionale;
4. **Pubblicare** il presente provvedimento sul sito istituzionale del Comune, nei modi e tempi di legge;

Il Proponente
Gaetano Nani
(Firmato Digitalmente)



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2026** / 14

Ufficio Proponente: **Ufficio Lavori Pubblici**

Oggetto: **PIANO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZI DI POLIZIA MUNICIPALE TRIENNIO 2026/2028.**

Parere Tecnico

Ufficio Proponente (Ufficio Lavori Pubblici)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 13/02/2026

Il Responsabile di Settore

Ing. Ivan Joseph Duca

Parere Contabile

Settore II - Economico Finanziario

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere NON FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Sfavorevole in quanto le somme non sono previste in bilancio di previsione 2026 in quanto la normativa su spese personale non lo consente

Data 13/02/2026

Responsabile del Servizio Finanziario

Dott.ssa Giuseppina Mangano

Letto, approvato e sottoscritto,

Il Consigliere Anziano
Maria Parasiliti

Il Presidente
Giuseppe Randazzo Mignacca

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Carmela Calìo

PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti di ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo on line di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal 25/02/2026 al 12/03/2026.

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Carmela Calìo

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

- ☒ Si certifica che la presente deliberazione diverrà esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione.
- ☐ La presente deliberazione è immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 12 comma 2 della Legge Regionale n. 44/1991.

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Carmela Calìo

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e depositato presso la sede del Comune di Naso. Ai sensi dell'art.3 del D.Lgs 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

CARMELA CALIO' in data 26/02/2026
GIUSEPPE RANDAZZO MIGNACCA in data 25/02/2026
Maria Parasiliti in data 25/02/2026